

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

4 SET 2004

=====

4 SET 2004

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

SARACENI - VERZASCHI

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 1320

**Proposta di legge regionale concernente:**

**"Norme per il recupero, il ripristino, la tutela e la valorizzazione della toponomastica regionale".**



**OGGETTO:** Proposta di legge concernente: "Norme per il recupero, il ripristino, la tutela e la valorizzazione della toponomastica regionale".

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI** gli articoli 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 168, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

**VALUTATA** l'opportunità di promuovere con una apposita legge il recupero, il ripristino, la tutela e la valorizzazione della toponomastica regionale, intesa come espressione del patrimonio storico-culturale del Lazio e quale elemento identificativo dei caratteri peculiari del paesaggio e della popolazione;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo

## **DELIBERA**

all'unanimità

- di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Norme per il recupero, il ripristino, la tutela e la valorizzazione della toponomastica regionale" composta da n. 10 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## RELAZIONE

OGGETTO: Proposta di legge concernente "Norme per il recupero, il ripristino, la tutela e la valorizzazione della toponomastica regionale".

La proposta di legge nasce dall'esigenza di favorire il recupero di una particolare e preziosa espressione del patrimonio storico-culturale del Lazio, pur nella consapevolezza che la "toponomastica" è materia tuttora di competenza statale, inquadrando tale azione da un lato nella più complessiva politica di valorizzazione culturale del territorio e dall'altro nello spirito di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali della repubblica più volte auspicato e ribadito nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112.

L'art. 1 individua le finalità della legge ed elenca le tipologie di attività da porre in essere per assicurare il perseguimento delle finalità medesime. Si tratta di attività di studio, di ricerca e di documentazione, di ausilio alla tutela e di valorizzazione attraverso una adeguata segnaletica.

L'art. 2 provvede a definire la "toponomastica", almeno dal punto di vista della presente proposta di legge, fornendo una articolazione che volutamente non scende in elementi di eccessivo dettaglio al fine di consentire una interpretazione correlata alle svariate situazioni che possono presentarsi sul territorio.

L'art. 3 individua i compiti della Regione attribuendole funzioni di indirizzo, di gestione diretta di attività di studio, ricerca e documentazione, anche istituendo un archivio della toponomastica laziale quale specifica banca dati all'interno del sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali del Lazio, e di contribuzione finanziaria per sostenere le iniziative degli enti locali. L'art. 4 fissa le funzioni e i compiti dei Comuni e delle Province affidando loro le attività di ricognizione e di aggiornamento della toponomastica.

L'art. 5 attribuisce alla Giunta regionale il compito di fissare i criteri, le modalità e i limiti per la concessione di contributi agli enti locali al fine di assecondarne l'opera di tutela e valorizzazione della toponomastica, anche attraverso l'apposizione di una appropriata segnaletica, così come previsto nell'art. 1, comma 2, lettera d).

L'art. 6 istituisce una Commissione regionale per la toponomastica "quale organo di consulenza e assistenza tecnico-scientifica e sede di cooperazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali nei procedimenti di attribuzione di nuovi toponimi e di modifica di quelli esistenti". La Commissione si pone quindi come momento di alta riflessione e come snodo operativo per la gestione di questa delicata materia. Ad essa è anche attribuito un compito di parere preventivo (artt. 7 e 8) per l'esercizio delle funzioni svolte dalla amministrazione statale sul territorio regionale.

L'art. 9 detta una disposizione transitoria relativamente alla concessione dei contributi e l'art. 10, relativo alla norma finanziaria, istituisce i necessari capitoli di bilancio attribuendo loro, per il primo triennio, le quote di finanziamento previste dall'Elenco 4 del bilancio di previsione 2001 e comprese nel cap. 49001 lettera e).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**"NORME PER IL RECUPERO, IL RIPRISTINO, LA TUTELA E LA  
VALORIZZAZIONE DELLA TOPONOMASTICA REGIONALE"**

R  
faro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 1  
(Finalità e attività)

1. La Regione riconosce la toponomastica come espressione del patrimonio storico - culturale del Lazio e quale elemento identificativo dei caratteri peculiari del paesaggio e della popolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in coerenza con l'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 168, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove, nell'ambito del territorio regionale, anche in collaborazione con i competenti organi dello Stato e degli enti locali, attività tese:

- a) alla conoscenza e al recupero della toponomastica, mediante, in particolare, lo studio della documentazione archivistica e cartografica, ricerche, convegni e pubblicazioni, anche allo scopo di favorire il ripristino di toponimi antichi e autentici già in uso in passato e successivamente obliterati o alterati, mutati o soppressi, o la sostituzione di nomi privi di attinenza geografica e culturale con il territorio;
- b) alla tutela della toponomastica esistente soprattutto nelle aree soggette ad urbanizzazione e nelle circoscrizioni territoriali dei comuni soggetti ad incorporazione, aggregazione e modifica della denominazione ai sensi della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30;
- c) alla valorizzazione della toponomastica attraverso l'apposizione di appropriata segnaletica;
- d) alla individuazione dei cittadini laziali particolarmente meritevoli per la loro attività svolta in Italia e nel mondo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 2  
(Toponomastica)

1. Ai fini della presente legge la toponomastica comprende:

- a) i nomi dei centri abitati e delle aree urbanizzate;
- b) ogni denominazione relativa a luoghi, contesti naturali ed emergenze monumentali;
- c) ogni denominazione relativa alle aree di circolazione, come definite dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



④  
F. C. M. S.

## ART. 3

### (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione provvede a favorire e a coordinare la promozione e l'attuazione da parte degli enti locali delle attività previste dall'articolo 1, attraverso:

- a) la concessione di contributi;
- b) l'adozione di appositi indirizzi tesi a garantire il perseguimento di obiettivi comuni e integrati nell'ambito regionale;
- c) l'istituzione, presso l'assessorato competente in materia cultura, dell'archivio della toponomastica laziale, quale specifica banca dati all'interno del sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali, a fini conoscitivi e informativi in favore degli enti locali, degli altri enti pubblici e soggetti privati interessati;
- d) l'istituzione presso la Presidenza della Giunta regionale di un albo dei cittadini del Lazio che si siano particolarmente distinti in Italia o all'estero per meriti culturali, artistici, scientifici o imprenditoriali.

2. La Regione provvede, altresì, a:

- a) organizzare convegni, attività di studio, ricerca, catalogazione, pubblicazione, e ogni altra attività finalizzata alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione della toponomastica;
- b) assegnare premi per tesi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione di particolare interesse per la toponomastica laziale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ART. 4

### (Funzioni e compiti dei comuni e delle province)

1. I comuni e le province, singoli o associati, oltre a promuovere ed attuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di cui all'articolo 1, provvedono agli adempimenti indicati, rispettivamente, ai commi 2 e 3.

2. I comuni:

- a) effettuano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ricognizione della toponomastica relativa al proprio territorio e trasmettono alla provincia competente il relativo elenco;
- b) comunicano alla provincia competente ogni variazione della toponomastica esistente entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

3. Le province:

- a) inviano alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2, lettera a);
- b) inviano alla Regione, con cadenza annuale, gli aggiornamenti relativi alle variazioni della toponomastica comunicate dai comuni ai sensi del comma 2, lettera b).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



no

Few

ART. 5

(Criteri, modalità e limiti per la concessione dei contributi)

1. Ai fini della concessione agli enti locali dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, una deliberazione nella quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) le modalità per la redazione e la presentazione delle istanze di concessione dei contributi;
- b) i criteri per la valutazione delle istanze e per la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;
- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo e la percentuale dei contributi concedibile, che comunque non può superare l'ottanta per cento delle spese, nonché le modalità di erogazione;
- d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo con altre agevolazioni pubbliche;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e del recupero delle somme erogate.

2. Gli enti locali presentano alla Regione le istanze per la concessione dei contributi entro il termine e agli effetti stabiliti dall'articolo 93, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



100  
Flou

## ART. 6

(Commissione regionale per la toponomastica)

1. E' istituita la commissione regionale per la toponomastica, quale organo di consulenza e assistenza tecnico - scientifica e sede di cooperazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali nei procedimenti di attribuzione di nuovi toponimi e di modifica di quelli esistenti. La commissione esercita i seguenti compiti:

- a) definisce i criteri metodologici e scientifici per l'attività di studio e di ricerca finalizzata alla realizzazione dell'archivio della toponomastica laziale previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
- b) presenta alla Giunta regionale proposte per l'adozione degli indirizzi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e per la promozione e l'attuazione delle attività ai sensi del medesimo articolo 3;
- c) esprime pareri sulla graduatoria di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e su eventuali questioni, ad essa sottoposte, inerenti la toponomastica;
- d) esprime pareri sulle variazioni della toponomastica, ai sensi dell'articolo 7, nonché sulla denominazione dei comuni e delle circoscrizioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 e successive modifiche, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - 1) in caso di fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 30/1996, attribuzione al nuovo comune di un toponimo storico il più possibile identificativo delle entità amministrative preesistenti;
  - 2) in caso di costituzione in comune autonomo di parti del territorio di uno o più comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 30/1996, attribuzione al nuovo comune di un toponimo il più possibile identificativo della zona interessata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) esprime pareri, su richiesta dei comuni, in merito alla denominazione delle borgate e delle frazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. La commissione è composta da:

- a) un docente universitario esperto in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico - culturali, con funzioni di presidente;
- b) due esperti in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico - culturali;
- c) un dirigente regionale competente in materia di cultura;
- d) un dirigente regionale competente in materia di urbanistica;
- e) un dirigente regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali;
- f) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) regionale;
- g) un rappresentante designato dall'Unione regionale province del Lazio (URPL);
- h) un rappresentante designato dalla Società romana di storia patria;
- i) un rappresentante designato dalla Soprintendenza regionale ai beni culturali del Lazio;
- j) un rappresentante designato dalla Sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Roma.

4. Il rappresentante di cui al comma 3 lettera i), è designato ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Per i servizi di segreteria è costituita, ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, una struttura di supporto all'attività della commissione.

6. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 7

(Variazione della toponomastica)

1. Ogni variazione della toponomastica nel territorio regionale è soggetta al parere preventivo della commissione di cui all'articolo 6, espresso anche ai fini e agli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188 e dall'articolo 1 del regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



es

Fou

ART 8

(Modifiche alla l.r. 30 luglio 1996, n. 30)

1. All'articolo 2, comma 1, della l.r. 30/1996 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e previa acquisizione del parere della commissione regionale per la toponomastica.”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



②  
Fenu

ART. 9  
(Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, le istanze per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), a valere per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 sono presentate entro un apposito termine stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, anche in deroga a quello indicato dall'articolo 93 della l.r. 6/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 10

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere a) e b), si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli:

- a) capitolo ..... denominato "Contributi agli enti locali per attività concernenti la conoscenza, il recupero, il ripristino, la tutela e la valorizzazione della toponomastica" con uno stanziamento di 150 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
- b) capitolo ..... denominato "Spese per iniziative della Regione in materia di toponomastica", con uno stanziamento di 50 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo sul capitolo 49001, lettera e), dell'elenco 4 del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 6 si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo 11421 del bilancio regionale di previsione per l'anno 2001 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

re

POU

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE REGIONALE

